

## COMMISSIONE I

**AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -  
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA**

CXX.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1957**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA**

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		CAPACCHIONE <sup>1</sup> . . . . .	1221, 1225
PRESIDENTE . . . . .	1215	AGRIMI . . . . .	1221
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		SCHIAVETTI . . . . .	1222, 1223, 1226
Ruoli organici dei sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (3259) . . . . .	1216	RESTA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . . .	1223, 1226, 1227, 1229, 1230
PRESIDENTE . . . . .	1216, 1217, 1218	LUCIFREDI . . . . .	1224, 1226
BUBBIO, <i>Relatore</i> . . . . .	1216, 1217, 1218	DELCROIX . . . . .	1225, 1226
JACOMETTI . . . . .	1217, 1218	CORBI . . . . .	1226, 1227, 1228, 1229
SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	1218	BUBBIO . . . . .	1228, 1230
		BOZZI . . . . .	1229, 1230
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>		<b>Votazione segreta:</b>	
Revisione dei film e dei lavori teatrali. (2306);		PRESIDENTE . . . . .	1230
CALABRÒ: Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche. (4518);			
VIVIANI LUCIANA ed altri: Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa. (1136) . . . . .	1219		
PRESIDENTE . . . . .	1219, 1230		
JACOMETTI . . . . .	1219		
GULLO . . . . .	1220, 1224, 1226		

**La seduta comincia alle 9,30.**

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*E approvato*).

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Antoniozzi e Sensi sono in congedo, mentre i deputati Conci Elisabetta, Ferri ed Avanzini sono rispettivamente sostituiti dai deputati Delli Castelli Filomena, Mezza Maria Vittoria e Semeraro Gabriele.

**Discussione del disegno di legge: Ruoli organici dei sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (3259).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ruoli organici dei sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Il relatore, onorevole Bubbio, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUBBIO, *Relatore*. Il disegno di legge 29 ottobre 1957, n. 3259, ha per finalità il riordinamento dei ruoli organici dei sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in quanto, dopo l'approvazione del nuovo ordinamento per gli ufficiali di pubblica sicurezza, il problema dei sottufficiali si era palesato improrogabile, dato che è indispensabile dare al corpo un assetto conforme alle nuove esigenze e venire, inoltre, incontro alle aspettative degli interessati che, da tempo, sono in attesa di miglioramenti economici e morali vista l'attuale precarietà della loro carriera, con conseguente grave pregiudizio all'efficienza dell'istituzione.

In verità, in passato, sono stati adottati dei provvedimenti, ma hanno sempre avuto un aspetto parziale e provvisorio, in dipendenza, anche, delle ristrette disponibilità di bilancio.

Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha una forza organica massima di 82.000 unità, e la relazione ministeriale al disegno di legge ricorda i diversi provvedimenti legislativi in proposito, dal decreto-legge luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601, che dispose il reclutamento straordinario riservato ai combattenti della guerra di Liberazione, alle successive provvidenze per l'aumento dell'organico, fra cui hanno avuto particolare importanza quelle relative alla sistemazione in ruolo degli appartenenti alla polizia ferroviaria, alla polizia stradale ed alla polizia portuaria, nonché quelle relative all'assunzione in servizio temporaneo di 20.000 unità, di cui 10.000 unità in dipendenza dell'ultima legge dell'11 luglio 1956, n. 699.

Conseguentemente, da tutto questo complesso di disposizioni, la situazione dei ruoli organici è oggi la seguente: a) organico previsto dalle leggi originarie, unità n. 51.479; b) soprannumero istituito con decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 601, ancora da riassorbire in organico, unità n. 3.320; c) soprannumero autorizzato con la citata legge 11 luglio 1956, n. 699, unità n. 10.000. Totale 64.799 unità.

Di contro, alla data 1° settembre 1957, risultano in servizio, esclusi gli ufficiali, numero 77.321 unità, secondo le categorie elencate nella relazione ministeriale; mentre, in base alla legge 3 ottobre 1951, n. 1126, la consistenza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stata fissata in 82.000 unità, compresi gli ufficiali di ruolo (1.085) e gli ufficiali in servizio temporaneo (300).

Le 77.321 unità in servizio sono così suddivise: sottufficiali effettivi 11.036; sottufficiali aggiunti 586; guardie scelte effettive 7.660; guardie scelte aggiunte 19; guardie effettive 40.612; guardie aggiunte 17.106, oltre 302 unità trattenute nei vari gradi. Questo personale è ripartito, a sua volta, nelle diverse posizioni elencate dalla relazione governativa, cui si fa richiamo, in rapporto ai ruoli organici oppure alla dipendenza in servizio temporaneo.

Ciò premesso, il presente disegno di legge mira ad una definitiva sistemazione del personale mediante inquadramento in ruolo organico della maggior parte degli agenti attualmente in servizio temporaneo e l'adeguamento dell'organico dei sottufficiali.

Inoltre, la proposta governativa abolisce il grado di guardia scelta, sostituendolo con quello di appuntato, denominazione uguale a quella esistente presso gli altri corpi di polizia.

Venendo ai criteri generali cui il provvedimento è ispirato, si osserva:

1°) l'inquadramento in ruolo del personale risponde ad evidenti esigenze morali e funzionali, eliminando lo stato di permanente disagio in cui si trovano coloro che prestano servizio in forza di uno stato provvisorio; d'altra parte non è pensabile che si possa prevedere una diminuzione sensibile del numero delle guardie soprattutto se si pone mente all'aumento costante della popolazione ed ai nuovi compiti che sono affidati alla pubblica sicurezza. È da notare, poi, che il personale in servizio provvisorio gode, già, dello stesso trattamento economico del personale in organico, sicché il provvedimento non apporta alcun aggravio di bilancio. Nel disegno di legge viene, per altro, prevista la facoltà di mantenere in servizio, al di fuori dei ruoli organici, 2.500 guardie in servizio temporaneo, sia per far fronte a particolari esigenze straordinarie, sia per l'opportunità di sottoporre i dipendenti arruolati ad un periodo di esperimento, prima dell'invio alle scuole di polizia e di reintegrare, di volta in volta, i reparti da inviare ai corsi di addestramento e specializzazione;

2°) l'aumento del numero dei sottufficiali risponde alla riconosciuta necessità di aumentare le possibilità di carriera delle guardie che, attualmente, beneficiano solo di rari concorsi ove partecipano parecchie migliaia di candidati. Un maggior numero di sottufficiali appare, inoltre, indispensabile per potenziare i reparti speciali.

Il rapporto attuale fra sottufficiali e forza in servizio è del 15,60, mentre per i carabinieri il rapporto è del 21,06; per la Guardia di finanza del 23,79 per cento; per il Corpo degli agenti di custodia del 24 per cento e per il Corpo forestale del 18 per cento. Di qui la opportunità dell'aumento dei sottufficiali a 14.325 unità, pari al 18 per cento della forza totale;

3°) infine, il disegno di legge, mentre sostituisce il grado di appuntato a quello di guardia scelta, al fine già dichiarato di realizzare l'uniformità di ordinamento con gli altri corpi di polizia, mantiene tuttavia la qualifica di guardia scelta, da conferirsi alle guardie che abbiano una determinata anzianità e risultino di idonea capacità; anche in questo caso non si va incontro ad alcun aumento di spesa, in quanto il trattamento economico delle guardie scelte è uguale a quello prescritto per le guardie semplici.

Il disegno di legge, a questo punto, indica le variazioni definitive apportate all'organico del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che si concretano nelle seguenti cifre:

aumento di 207 posti di maresciallo di prima classe;

aumento di 440 posti di maresciallo di seconda e terza classe;

aumento di 584 posti di brigadiere;

aumento di 646 posti di vicebrigadiere;

soppressione di 7.951 posti di organico di guardia scelta e istituzione dei corrispondenti posti di appuntato;

sostituzione nella qualifica di guardia scelta di 7.000 unità;

determinazione in 50.692 unità, dell'organico delle guardie scelte, guardie semplici ed allievi;

limitazione, al di fuori dell'organico, di 2.500 guardie in servizio temporaneo.

L'esame delle diverse norme non presenta speciali rilievi, rispondendo esse ai criteri di massima già illustrati ed alle leggi in vigore.

Si fa presente che la maggiore spesa, è preventivata in 490 milioni annui, coperti dai mezzi normali di bilancio.

Come relatore mi dichiaro, in conclusione, pienamente favorevole all'approvazione del

disegno di legge, che risolve sostanzialmente un importante problema da anni pendente, contemperando le esigenze dell'amministrazione per un potenziamento e coordinamento di questo basilare servizio per la sicurezza dell'ordine pubblico, con le aspirazioni da tempo manifestate da un corpo che saprà sempre dimostrarsi degno della fiducia in esso riposta dal nostro popolo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

JACOMETTI. Desidero avere alcuni chiarimenti dal relatore. Attualmente sono in servizio 77.321 unità. Si propone adesso di ridurle a 72.950 unità, oltre 2500 unità in servizio provvisorio: in tutto 75.450 unità. Che cosa avviene di coloro che attualmente sono in servizio e che non rientrano nel numero di organico?

BUBBIO, *Relatore*. Si tratta di un corpo così vasto, per cui si può dire che, normalmente, qualche unità va in congedo ogni giorno. Quando venne estesa la relazione, il numero era quello che ho indicato ma, probabilmente, oggi sarà già ridotto a 74.000 o 75.000 unità. Del resto c'è una norma transitoria che prevede il riassorbimento delle unità eccedenti il numero dell'organico.

JACOMETTI. Si creano 7.933 appuntati. Fino adesso non esisteva questo grado. Quali conseguenze comporta dal punto di vista finanziario?

BUBBIO, *Relatore*. Gli appuntati corrispondono alle guardie scelte degli antichi ruoli. Come le guardie scelte avevano un piccolo aumento di stipendio, così lo hanno anche gli appuntati. In più è stato creato un nuovo ruolo, che si chiama ancora di guardie scelte le quali, però, hanno lo stesso trattamento economico della guardie. Il titolo viene creato soltanto per dare una soddisfazione morale agli interessati, senza che ciò comporti alcun aumento di stipendio diretto o indiretto. Il titolo corrisponde all'anzianità e al buon servizio, ma non ha effetti economici.

JACOMETTI. Il disegno di legge prevede l'aumento di un certo numero di marescialli di prima, seconda e terza classe, di brigadieri e di vicebrigadieri. Vorrei sapere se, attualmente, ci sono già questi sottufficiali in soprannumero o se si debba procedere a nuove promozioni.

BUBBIO, *Relatore*. Per i nuovi posti verranno banditi dei concorsi interni ed attualmente ci sono, già, molti posti vacanti che saranno messi a concorso.

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1957

JACOMETTI. Io sono contrario al numero di 77.000 o 75.000 unità. Cinquant'anni fa il corpo delle guardie di pubblica sicurezza comprendeva soltanto 6.000 unità.

BUBBIO, *Relatore*. Ma la popolazione si è più che raddoppiata, mentre i compiti di istituto della pubblica sicurezza si sono moltiplicati in modo impressionante, dato lo sviluppo sociale, economico, industriale della nazione.

Bisogna tener conto non soltanto dell'urbanesimo, ma anche dell'orario di lavoro, che una volta era di 18 ore giornaliere, mentre oggi è ridotto a otto ore. Anche il numero degli altri impiegati statali è aumentato per quest'ultima esigenza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non posso che associarmi alle considerazioni del relatore e prego, perciò, i colleghi di volere approvare il disegno di legge.

JACOMETTI. Per dichiarazione di voto. Noi ci asteniamo dalla votazione dei singoli articoli. Conseguentemente, ci asterremo anche dalla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, metterò successivamente in votazione.

## ART. 1.

L'organico dei sottufficiali, graduati e allievi guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilito come segue:

Marescialli di 1 <sup>a</sup> classe . . .	N.	2.148
Marescialli di 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . .	»	3.496
Brigadieri . . . . .	»	4.092
Vice brigadieri . . . . .	»	4.589
Appuntati . . . . .	»	7.933
Guardie scelte, guardie e allievi guardie . . . . .	»	50.692

Totale . . . N. 72.950

Le guardie scelte non possono superare il contingente di 7.000 unità. Nell'organico di cui al 1° comma sono compresi gli appartenenti alla banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(È approvato).

## ART. 2.

In dipendenza dell'organico di cui all'articolo 1, le guardie scelte di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la denominazione di appuntato.

Agli appuntati di pubblica sicurezza si applicano le disposizioni vigenti relative alle guardie scelte di pubblica sicurezza contenute nel regolamento del Corpo approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 e successive modificazioni.

(È approvato).

## ART. 3.

Alle guardie di pubblica sicurezza, con almeno 6 anni di lodevole servizio, può essere conferita la qualifica di guardia scelta.

Alle guardie scelte compete il medesimo trattamento economico spettante alle guardie di pubblica sicurezza.

(È approvato).

## ART. 4.

Nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla presente legge sono assorbiti i posti in temporaneo soprannumero di cui al decreto-legge luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601, e all'articolo 2, secondo comma della legge 11 luglio 1956, n. 699.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 105; il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 ottobre 1951, n. 1126; l'articolo 4 della legge 11 luglio 1956, n. 699 e il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni che stabiliscono determinati contingenti per le specialità del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(È approvato).

## ART. 5.

Oltre alle unità di organico di cui all'articolo 1, potrà essere mantenuto ed assunto presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza personale in servizio temporaneo nel grado di guardia per un contingente non superiore a 2.500 unità. A detto personale si applicano le disposizioni della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, e, in caso di nomina a guardia in ruolo, quelle dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1956, n. 699.

In tale contingente è compreso, sino ad esaurimento, il personale, esclusi gli ufficiali, di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699.

(È approvato).

ART. 6.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, secondo l'ordine di anzianità e nei limiti dei posti di organico disponibili, all'inquadramento in ruolo di tutto il personale assunto in servizio temporaneo di polizia nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126.

La sistemazione in ruolo, autorizzata con il precedente comma è disposta nel grado di guardia, qualunque sia stato il grado rivestito durante il servizio temporaneo, previa frequenza, con esito favorevole, di apposito corso d'istruzione presso le Scuole di polizia. Al personale inquadrato in ruolo si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1956, n. 699.

In relazione al numero del personale in servizio temporaneo di polizia, assunto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15 e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, escluso quello mantenuto in servizio ai sensi dell'articolo 6, primo comma della legge 11 luglio 1956, n. 699, sono lasciati scoperti, distintamente per gradi, altrettanti posti nell'organico di cui al precedente articolo 1 e nel contingente di cui all'articolo 5, fino a che detto personale non ottenga l'inquadramento in ruolo in applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti comma.

(È approvato).

ART. 7.

Le unità di personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che risultino in eccedenza rispetto ai contingenti stabiliti nella presente legge, saranno riassorbite con le prime successive vacanze.

(È approvato).

ART. 8.

Per i primi due concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere, i limiti di età stabiliti dalle vigenti disposizioni sono elevati di anni due.

(È approvato).

ART. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1957-58 in lire 490 milioni, si provvederà a carico del capitolo n. 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il medesimo esercizio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Revisione dei film e dei lavori teatrali. (2306) e delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Calabrò: Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche (1518) dei deputati Viviani Luciana ed altri: Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa (1136).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge e delle proposte di legge seguenti: disegno di legge: « Revisione dei film e dei lavori teatrali »; proposta di legge d'iniziativa del deputato Calabrò: « Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche »; proposta di legge d'iniziativa dei deputati Viviani Luciana e altri: « Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa ».

Nella precedente seduta abbiamo approvato l'articolo 1. Passiamo, quindi all'articolo 2, del quale do lettura:

« Non può essere rilasciato il nulla-osta per la proiezione e rappresentazione in pubblico di film o di lavori teatrali nei quali siano riprodotti soggetti e scene contrari al buon costume e all'ordine pubblico o che offendano la Nazione, il sentimento religioso o le pubbliche istituzioni.

Il nulla-osta per l'esportazione all'estero di film nazionali non può essere rilasciato nei casi indicati dal precedente comma o quando si tratti di soggetti e scene che possano turbare i rapporti internazionali ».

JACOMETTI. Nella discussione, già svolta in questa Commissione, è stato affermato che, nel concetto di offesa al buon costume, rientrano anche le manifestazioni contrarie all'ordine pubblico o che offendano la nazione, il sentimento religioso e le istituzioni pubbliche.

Io non accetto, perché la ritengo illogica, l'interpretazione data da alcuni colleghi a questo concetto di buon costume, perché, se fosse vero quanto essi affermano, non ci sarebbe stato bisogno di aggiungere una specifica elencazione dopo il termine di buon costume.

La proposta di legge Viviani prevede il divieto delle rappresentazioni che abbiano un contenuto osceno. Noi abbiamo già ammesso che il termine « osceno » non è uguale a « contrario al buon costume »; quindi accettiamo di sostituire la locuzione più estensiva « contrarie al buon costume » all'altra « di contenuto osceno ». Chiediamo, però, la soppressione delle parole « all'ordine pubblico o che offendano la nazione, il sentimento religioso o le pubbliche istituzioni ». E questo lo domandiamo a conclusione di quanto è stato detto con riferimento all'articolo 21 della Costituzione ed al condizionamento della censura nei limiti fissati dalla Costituzione stessa.

Il secondo comma dell'articolo 2 prevede poi il nulla-osta per l'esportazione all'estero dei film e, nel precisare i casi in cui il nulla-osta può essere negato, contempla sia quelli di cui al primo comma, sia quelli che determinino turbamenti nei rapporti internazionali.

Noi ci siamo già battuti sulla disposizione relativa all'esportazione dei film, ad ogni modo affermiamo ancora che, se il nulla-osta per l'esportazione deve essere ammesso, esso deve essere contenuto nei limiti previsti nel primo comma. Quindi, chiediamo la soppressione del secondo comma dell'articolo 2.

GULLO. Noi avevamo avanzato l'eccezione di incostituzionalità di questo disegno di legge. Accettammo, poi, di attendere la discussione dell'articolo 2 per riproporla. Invito, quindi, di considerare che la portata del primo comma dell'articolo 2 non si limita al concetto di « buon costume », mentre l'articolo 21 della Costituzione ammette una azione preventiva solo ed unicamente nel caso di manifestazioni contrarie al buon costume.

Diceva un grande giurista che le leggi sarebbero inintelligibili se la parola della legge positiva non fosse rapportata a tutta l'elaborazione legislativa da cui la legge stessa è derivata. Ora, quando il legislatore costituente parlava di « buon costume », non poteva non riferirsi al significato che, a questa locuzione veniva dato dalla legislazione penale esistente al momento in cui la Costituzione venne discussa; e teniamo ben presente che il codice penale, per essere precisi, non ha mai confuso il delitto contro il buon costume neppure con

quello contro l'ordine della famiglia. Infatti, il codice Zanardelli aveva due titoli distinti: « Delitti contro il buon costume » e « Delitti contro l'ordine della famiglia ». Proprio questi ultimi sarebbero i delitti più vicini alla corrente accezione di « buon costume ». Il codice Rocco, poi, contiene un primo titolo « Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume », che comprende i delitti contro la libertà sessuale, le offese al pudore e all'onore sessuale, cioè delitti tutti contro il buon costume. Poi ha un altro titolo « Dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe », che comprende quei delitti che il codice Zanardelli aveva messo sotto il titolo « Dei delitti contro l'ordine della famiglia ».

Quindi è chiaro che la locuzione « buon costume » ha un significato preciso e limitato, che non consente una interpretazione estensiva. Certamente, nel significato volgare della locuzione « buon costume » si potrebbero anche comprendere tante altre cose; ma noi pensiamo che la accezione vada intesa unicamente nel significato indicato dalla norma positiva. Se non fosse così, l'interpretazione delle leggi diventerebbe un *rebus* o un giuoco di parole incrociate. Le parole possono avere un significato che varia a seconda di chi le scrive e dell'uso; ma quando si entra nel campo della legislazione positiva, dato che si deve mirare alla certezza della legge, il significato non può essere differente da quello che il legislatore ha inteso dare ad esse.

Nell'articolo 2 del disegno di legge si prevede, dopo il caso di soggetti e scene contrari al buon costume, anche: « all'ordine pubblico o che offendano la nazione, il sentimento religioso o le pubbliche istituzioni ». Ma se si vuole dare alla locuzione « buon costume » il significato di cui ho parlato finora, le altre locuzioni, evidentemente, non possono riferirsi al buon costume e, conseguentemente, sono contrarie alla Costituzione, che non consente la estensione ad altre ipotesi oltre quelle specificatamente contemplate. Ove, invece, queste altre ipotesi si vogliano ritenere comprese nel significato di buon costume, noi eccepiamo che la locuzione « buon costume » fu usata dal costituente con quel significato preciso, che esclude la introduzione di ipotesi diverse, come quelle di offesa all'ordine pubblico, alla nazione, al sentimento religioso e alle pubbliche istituzioni.

Quindi, in sede di discussione dell'articolo 2 riproponiamo l'eccezione di incostituzionalità e chiediamo che siano eliminate tutte le espressioni diverse da quella di « buon costume », usata nella Costituzione ed alla

quale non può darsi se non quel significato ristrettissimo usato dalla legislazione esistente al momento in cui venne discussa ed approvata la Costituzione.

CAPACCHIONE. Mi associo alle considerazioni svolte dall'onorevole Gullo.

Vorrei aggiungere un'altra osservazione. Non è soltanto l'articolo 24 della Costituzione che fa riferimento al buon costume, ma anche l'articolo 19, il quale stabilisce: « Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume ».

Ora io sfido chiunque a sostenere che il termine « buon costume » usato nell'articolo 19 abbia una interpretazione così lata, come la intendono i nostri contraddittori e, soprattutto, come preteso dal disegno di legge in esame.

Attraverso anche ad un superficiale lavoro di ricerca negli atti preparatori della Costituzione, ci si convince ancora di più che il Costituente non si riferì mai, neanche in modo generico o semplicemente larvato ad altro concetto, in rapporto al buon costume, che non fosse la nozione giuridica positiva consacrata nella legislazione penale. Infatti, nei lavori preparatori della Costituzione si trova riportata per esteso tutta la discussione che sorse su di un emendamento che tendeva ad aggiungere la locuzione « ordine pubblico » a quella di « buon costume ». In questa sede si rileva chiaramente quale netta, precisa differenza vi fosse nella mente del costituente in relazione ai due termini di « ordine pubblico » e « buon costume ».

Conseguentemente, non solo l'esigenza di una sicura e precisa interpretazione del termine ci conduce direttamente e fatalmente a dare alla locuzione « buon costume » il significato previsto nel codice penale, ma per di più la stessa Costituzione, nei suoi lavori preparatori, ci dà la completa riprova che il concetto di « buon costume » non può non essere esteso a fatti che esulano completamente dalla accezione così come è rimasta scolpita dopo la discussione avvenuta fra i costituenti in sede di emendamento all'articolo 19 della Costituzione. A diverse conclusioni, secondo noi, non è possibile pervenire.

AGRIMI. Nella precedente seduta ho espresso un concetto che non coincide con la tesi espressa, oggi, dall'onorevole Gullo e ripresa dall'onorevole Capacchione. Non solo

per l'ipotesi che ci interessa in questo momento, ma anche in linea generale, mi ribello all'idea che la nostra Costituzione vada interpretata non come il punto di partenza di una nuova elaborazione giuridica ma, semplicemente, come il coagulo o il massimario della elaborazione giuridica precedente. A più forte ragione non accetto che la Costituzione possa essere interpretata alla stregua di leggi particolari, di leggi speciali e, nella specie, della legge penale.

Si è affermato che il codice penale già indica quale è l'ambito del buon costume. Ma questo è il buon costume in materia penale. Ora, per non uscire dalla cerchia degli argomenti trattati dai colleghi, mi permetto di far rilevare che c'è anche un buon costume in materia civile. Del buon costume si parla in relazione all'applicazione della legge in generale; si parla a proposito della ripetizione dell'indebitito nell'articolo 2035 del codice civile; e c'è anche tutta una interpretazione giurisprudenziale in materia di rapporti civili che potremmo considerare più consona per definire il concetto di buon costume.

I colleghi che mi hanno preceduto si sono riferiti, sia pure rapidamente, ai lavori preparatori della Costituzione. Io sostengo che l'interpretazione fondamentale in materia è data dal significato delle parole. Mi sono permesso di dare uno sguardo all'interpretazione di buon costume in materia civile e ho trovato una sentenza della Cassazione del 31 marzo 1955, in cui è detto che la nozione di negozio contrario al buon costume comprende non soltanto i negozi contrari alle regole del pudore sessuale e della decenza ma, più in generale, i negozi contrari a quei principi etici che costituiscono la morale sociale, in quanto ad essi uniforma il proprio comportamento la generalità delle persone di buona fede, di sani principi in un determinato ambiente, in una determinata epoca.

È possibile che la Costituzione possa valere anche per decenni e per secoli, ed è chiaro che i legislatori dei decenni e dei secoli avvenire non avranno il preciso dovere di far riferimento al codice del 1930. Il legislatore ha il dovere, caso per caso, materia per materia — altra è la materia del film, altra è la materia del libro, del quadro, della circolazione automobilistica — di dare, in una determinata epoca storica, in un certo decennio o cinquantennio, l'interpretazione più chiara e più consona, secondo il comportamento medio delle persone correnti di sani principi, a quelle due parole, che sono suscettibili di comprendere tutto. « Buon costume » è il contrario di « mal

costume », ed è contrario al mal costume tutto ciò che è scostumato, tutto ciò che è maleducato. « Buon costume » è un concetto di ordine generale, che si specifica negli articoli del codice penale, del codice civile ed anche nella legge per la cinematografia. Perciò, anche nella cinematografia, proprio per la pericolosità dell'oggetto, secondo che sia più o meno idoneo a provocare danni alla generalità, si può e si deve essere più severi, più intransigenti nel fissare il concetto di buon costume.

Non è esatto che nell'interpretazione del concetto di buon costume valga il solo riferimento a quelli che sono i reati contro la morale pubblica e il buon costume. Nello stesso codice penale, in materia contravvenzionale, si parla della polizia dei costumi e, a proposito della tutela del buon costume, sono indicati, per esempio, il giuoco d'azzardo, la bestemmia, le manifestazioni oltraggiose verso i defunti: tutte cose che rientrano nel concetto di buon costume, anche se non attengono all'oscenità. Si parla fin anche del maltrattamento di animali! Secondo me un film, nel quale fossero contenute scene contrarie al senso di correttezza verso gli animali, potrebbe essere suscettibile di censura cinematografica, perché turba lo spirito di tante persone che vogliono vivere serenamente non facendo del male neppure alle bestie.

Cerchiamo, quindi, nell'ambito della comune morale di vedere quello che in una pellicola cinematografica può essere fatto e quello che non deve essere fatto. Convengo con i colleghi che specificare il buon costume in un determinato modo è inopportuno e non rispondente alla esigenza di tutelare la moralità pubblica, la correttezza, i sani principi ai quali si ispira la generalità. Ma siamo qui, appunto, per rappresentare democraticamente quello che è il concetto medio di sani principi del popolo italiano. Può darsi che, mentre ritengo in questo momento di esprimere il pensiero della maggioranza, questa non sia invece d'accordo sulla mia enunciazione ma, in tal caso, sono pronto a riconoscere che la mia opinione è personale e che non risponde al concetto della generalità.

Confermo di essere contrario all'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 2 ed, al primo comma, presento un emendamento, che può, forse, rappresentare un primo tentativo di interpretazione della Costituzione. Questo emendamento è così formulato: « Sono contrari al buon costume scene e soggetti che offendono il sentimento religioso, la pubblica moralità, la decenza, le

pubbliche istituzioni o che possano turbare l'ordine pubblico ».

Quando parlo di sentimento religioso, non mi riferisco soltanto alla religione cattolica; un film che si occupi di una religione differente dalla cattolica non offende, per ciò stesso, il sentimento religioso. Il sentimento religioso appartiene a tutti coloro che ritengono che la vita materiale dell'uomo sia legata a un principio superiore; e offenderebbe questo sentimento chi affermasse, per esempio, che il credere a tale principio superiore sia una stupidaggine.

SCHIAVETTI. Alle conclusioni a cui sono arrivati i colleghi, Gullo e Capacchione si perviene anche attraverso l'esame dell'articolo 21 della Costituzione. Bisogna riandare al particolare animo del costituente nel momento in cui la Costituzione venne votata, per comprendere come l'articolo 21 sia permeato di una evidente diffidenza contro gli abusi del potere esecutivo. In esso si afferma, innanzi tutto, che ciascuno ha diritto di manifestare il proprio pensiero; poi, che la stampa non è sottoposta a censura, infine, si fanno alcune eccezioni, che sono estremamente precise. In tutto questo articolo vuole essere chiaro, preciso e circostanziato ciò che può costituire eccezione all'affermazione programmatica generale della Costituzione sul diritto alla libertà.

Questa è la sistematica fondamentale per interpretare anche l'ultimo comma dell'articolo 21. La dizione « buon costume » va interpretata nel senso ristretto indicato dagli onorevoli Gullo e Capacchione. Un'interpretazione estensiva tradirebbe, senza alcun dubbio, lo spirito e l'intenzione della Costituente.

Invece, nel disegno di legge, si parla prima di buon costume, poi, di altre ipotesi. Evidentemente se queste ipotesi aggiunte erano dichiarative o esplicative, l'articolo andava redatto in una forma diversa: si sarebbe dovuto, eventualmente, usare una parentesi o si sarebbero messi due punti, non una semplice congiunzione. È evidente che esse rappresentano inequivocabilmente delle ipotesi diverse da quelle del buon costume. Infatti, le offese alle pubbliche istituzioni non hanno niente a che fare col buon costume, perché ci può essere della gente che offende le istituzioni dello Stato, pur essendo di ottimo costume. Basterebbe riandare alla storia passata durante il regime monarchico, per vedere come ci siano stati degli uomini, che consideriamo eroi del Risorgimento, i quali sono stati rei di offese alle istituzioni, ma non possiamo certamente pensare che persone come



Mazzini o Amilcare Cipriani non abbiano visuto secondo le regole del buon costume.

Questo per quanto riguarda l'eccezione di incostituzionalità, sulla quale apporto le mie considerazioni di buon senso, anche se non sono strettamente giuridiche.

Passo ora al merito. Io comprendo le preoccupazioni più che legittime per il caso che apparissero sui nostri schermi delle proiezioni offensive al pudore ed all'equilibrio dei nostri ragazzi. Su questo punto debbo concordare con i colleghi, perché io, già nell'epoca immediatamente successiva alla Liberazione, mi sono preoccupato di tale problema — quando ancora nessuno ne parlava — nel congresso della Federazione della stampa del 1946 a Palermo e, poi, durante i lavori della Costituente. Comprendo, perciò, benissimo come certe ipotesi di reato debbano essere perseguite, se non altro per tutelare la salute morale della gioventù; perché, ove questa salute morale fosse offesa, si metterebbe in pericolo, in modo definitivo e tragico, alcuni valori che debbono essere custoditi o difesi durante tutto lo sviluppo dei giovani. Su questo piano non possiamo cadere nel diletterismo.

Sono, però, convinto che la difesa di questa legittima preoccupazione non vada affidata alla censura, ma all'autorità giudiziaria. Quando si parla di censura o di sequestro o di altre misure analoghe, è opportuno che intervenga il potere giudiziario, e non il potere esecutivo. Del resto, come potete pensare che la censura sia in grado di tutelare i beni morali di cui ci preoccupiamo? Le attuali proiezioni cinematografiche, avendo tutti i vizi della censura, sono in gran parte contrarie all'equilibrio morale della gioventù. Vi sono dei film *western* immensamente più pericolosi di tutti gli altri per l'equilibrio morale della gioventù.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ogni qual volta la censura ferma un film, si aprono le cateratte delle polemiche di stampa!

SCHIAVETTI. Io affermo che la prevenzione dei pericoli determinati dai film va affidata ad un meccanismo diverso dalla censura. Ad esempio, tutte le produzioni *western*, nelle loro forme più spinte, dovrebbero essere oggetto di esame non da parte della censura, ma da parte della Magistratura. Quando alla Costituente si parlò della legge sulla stampa, io proposi che venisse inserito un articolo, per comminare delle sanzioni contro certe pubblicazioni che costituiscono istigazione alla violazione della disciplina sociale. Sarebbe bastato qualche intervento del magistrato, in

maniera severa, per dare un adeguato ammaestramento.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. E come mai non è intervenuto?

SCHIAVETTI. Ho detto che con l'articolo da me proposto formulavo, in modo estremamente chiaro, un'ipotesi di reato, che al magistrato riesce difficile poter concretare con le norme attualmente a sua disposizione.

Ma io non ero solo alla Costituente; c'erano altri 500 colleghi, tra cui degli uomini di diritto, che potevano essere più capaci di me nel formulare una norma siffatta. Ma ciò non è stato fatto.

Invece, in questo campo, abbiamo una carenza della Magistratura. Ne abbiamo un esempio nelle offese continue che si fanno alla Resistenza, nelle esaltazioni di Mussolini e del partito fascista, tutte manifestazioni che contravvengono alle disposizioni precise della legge. Tuttavia la Magistratura non interviene.

C'è dunque qualche cosa che non va e l'introduzione della censura rappresenterebbe un rimedio peggiore del male. La storia della censura indica che essa è qualche cosa di grottesco, che non ha niente a che vedere con la tutela di certi beni morali dei nostri giovani. Essa si è preoccupata di togliere qualche parola che l'autore aveva posto nella bocca di un prete; nel suggerire delle piccole modifiche o nel sostituire un gendarme francese a un gendarme italiano. Sono cose ridicole e dimostrano come il potere politico, rappresentato dai funzionari della censura, non abbia presente la tutela morale della società, ma solo la tutela di certi principi politici.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non è esatto.

SCHIAVETTI. Un articolo pubblicato sull'ultimo numero del *Ponte*, dedicato tutto allo spettacolo, dimostra di quanto ridicolo e di quanto grottesco si copra la nostra censura, come del resto tutte le censure, che servono soltanto ai fini di un determinato indirizzo politico. La censura, mentre soffoca la libertà, in nessun modo riesce a tutelare i beni che dice di voler tutelare. Questa è la verità, che deriva dalla mia lunga esperienza politica.

Per tutte queste ragioni ho posto molto volentieri la mia firma all'emendamento del collega Jacometti. Io sono convinto che per ragioni di costituzionalità e per ragioni di merito, non si possa assolutamente accettare l'articolo 2 nella formulazione proposta dal disegno di legge.

LUCIFREDI. Desidero fare un'osservazione preliminare. Ho l'impressione che, un po' troppo spesso, noi in Parlamento si manifesti una specie di adorazione feticistica nei confronti della Magistratura ritenendo che tutti i mali di questo mondo sarebbero risolti, con l'intervento della Magistratura, mentre l'esecutivo non sarebbe in alcun modo capace.

Questo è un nobile concetto ed io, che ho il massimo rispetto per la nostra Magistratura, non posso non apprezzarlo. Però, ritengo che l'adorazione feticistica sia fuori luogo. Ci sono dei casi in cui la Magistratura va bene, altri casi in cui va male; ci sono dei casi in cui il potere esecutivo fa bene, altri casi in cui fa male. Sono uomini i magistrati, sono uomini coloro che reggono la pubblica amministrazione. Come uomini, gli uni e gli altri sono soggetti ad errare. Noi possiamo pensare che la chiave per la risoluzione dei problemi che ora ci interessano stia soltanto nella Magistratura. Tutti abbiamo letto, con una espressione di accorata sorpresa, la relazione riportata dai giornali quotidiani ed a rotocalco di una recentissima sentenza di un magistrato di Voghera, davanti al quale era comparsa una signorina, contravenuta da un commissario di pubblica sicurezza per certe dimostrazioni di spogliarello in un pubblico locale e denunciata a questi effetti. Ebbene, che cosa ha fatto il magistrato di Voghera? Ha assolto la signorina perché il fatto non costituisce reato, così motivando la sua sentenza: « La esibizione in pubblico di nudo giovanile non ha mai costituito oltraggio al pudore; caso mai avrebbe costituito offesa alla decenza l'esposizione dei seni flaccidi di una vecchia ».

È un punto di vista, questo, che può anche farci ridere; desidero, però, augurarmi che nessun componente di questa Commissione voglia affermare che l'interpretazione del « buon costume » possa giungere a una conclusione di tal genere. Credo che nessuno arrivi a sposare la tesi di quel magistrato di Voghera!

Ho citato questo caso per dimostrare che se cose stravaganti qualche volte le fa la censura, anche i magistrati non sono da meno.

Sotto questo punto di vista mi pare che la seconda parte delle argomentazioni dell'onorevole Schiavetti porti all'unica conclusione che la censura deve essere regolamentata bene. Appunto per questo è stato predisposto il disegno di legge che stiamo esaminando. Esso mira ad evitare, il più possibile, gli inconvenienti ed a raggiungere dei risultati efficienti.

Per quanto, poi, si riferisce alla eccezione di incostituzionalità sollevata a proposito dell'articolo 2, invero la formulazione di questo articolo lascia adito a delle interpretazioni del tipo di quelle svolte dall'onorevole Schiavetti e da altri colleghi, nel senso che la congiunzione « o », inserita prima della frase « che offendano la nazione » da a vedere qualche cosa di aggiuntivo rispetto a quanto la Costituzione ha stabilito. Ma questo inconveniente formale non può pregiudicare in alcun modo la sostanza dell'articolo. Si tratta semplicemente di adottare una formulazione diversa, per mettere in evidenza che non si vuole dare una interpretazione estensiva all'articolo 21 della Costituzione, ma si intende spiegare che cosa, a questi effetti, significhi la norma costituzionale, quando si parla di manifestazioni contrarie al buon costume.

Al riguardo, esprimo il mio consenso e la mia ammirazione per le considerazioni che, con tanta serenità e con tanta modestia, ha svolto l'onorevole Agrimi, esponendo la sua interpretazione di questi concetti. L'onorevole Gullo si è riferito al codice penale; ma il buon costume non è soltanto una espressione penalistica; è una espressione contenuta nel nostro codice penale con un certo significato e nel nostro codice civile con un significato alquanto diverso. L'onorevole Agrimi ha ricordato una sentenza. Io ne ricordo un'altra del 17 dicembre 1953 della Corte d'appello di Torino: « È contrario al buon costume il mandato avente per oggetto la corruzione di impiegati di ditte concorrenti con provvigione o premi, allo scopo di vincere la concorrenza ». Come si vede, si dichiara nella sentenza che questo sistema di vincere la concorrenza è contrario al buon costume, quantunque si sia completamente fuori dagli atti osceni di cui si parlava.

Quindi è chiaro che, nel campo penale, il buon costume è una cosa, nel campo civile è un'altra cosa. Chi ci dice allora, onorevole Gullo, che il costituente, nel mettere quella dizione nella Costituzione abbia voluto veramente far riferimento al significato penalistico anziché a quello civilistico?

GULLO. Perché si tratta di una disposizione di indole penale!

LUCIFREDI. È una interpretazione arbitraria.

Noi siamo completamente liberi, nella nostra coscienza responsabilità di legislatori, di interpretare questa espressione della Costituzione. Del resto, esiste tutta una teoria giuridica di interpretazione storica evolutiva, per cui la norme sono molte volte intese dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dalla prassi in

una maniera completamente diversa da quella che, in ipotesi, era la prima idea del legislatore. C'è forse qualcuno di noi che possa affermare che l'espressione « eccesso di potere » venga intesa, oggi, nello stesso modo con il quale la intendevano coloro che nel 1865 o nel 1877 posero questa accezione? Ancor oggi si parla di eccesso di potere, ma sotto questa etichetta vanno comprese molte cose che, allora, non si sapeva neanche cosa fossero.

Tutto questo deriva, appunto, dall'interpretazione evolutiva della norma. Perciò, anche se, in ipotesi, il significato che vogliamo dare oggi alla locuzione di « buon costume » ci portasse un millimetro più avanti di quella che fu l'intenzione del costituente del 1947, non faremmo nulla di men che legittimo. Noi siamo tenuti a considerare la razionalità della norma, ad individuare gli scopi che essa persegue, ad affermare la necessità di arrivare a certi risultati e, sulla base di tutto questo, legittimamente dare al termine di buon costume quel significato che è contenuto nell'emendamento Agrimi o in quell'altra formula, che ci possa essere suggerita dal Governo, per fissare, agli effetti della censura, ciò che s'intende per buon costume.

L'onorevole Russo, poco fa, mi faceva osservare che se ci fosse una pellicola che diffamasse le istituzioni, che dicesse delle cose indegne nei riguardi del Presidente della Repubblica, o lo mettesse in ridicolo, sarebbe assurdo dover provvedere soltanto a titolo di reato, lasciando, frattanto, libera la proiezione della pellicola in tutti i cinematografi. Un legislatore cosciente si deve preoccupare di queste conseguenze e, siccome non trova una porta chiusa nella Costituzione, è suo obbligo arrivare ad una disciplina della materia.

Per questo, salvo a concordare una diversa formulazione, aderisco al concetto che ispira l'emendamento dell'onorevole Agrimi.

DELCROIX. Onorevoli colleghi, è stato giustamente obiettato alle tesi sostenute dagli onorevoli Gullo, Capacchione e Schiavetti, che la locuzione « buon costume » appare anche nel codice civile e che costituirebbe una interpretazione restrittiva il volerla riferire unicamente ai delitti contro il buon costume, configurati nel codice penale.

Desidero osservare che la Costituzione, oltre a riferirsi al codice penale ed al codice civile, è soprattutto un documento politico. Io non esprimerò giudizi sulle formulazioni stilistiche della Costituzione, perché non voglio scandalizzare nessuno, ma ricorderò soltanto che l'onorevole Calamandrei era veramente

costernato per quanto questa Costituzione fosse stata scritta male.

Ma, lasciando da parte la forma, è chiaro nella sostanza, che la Costituzione è la sintesi di un compromesso. Se si volesse analizzare la genesi di certe norme, si vedrebbe che i costituenti, in quanto partivano da opposte concezioni, mirando a fini il più delle volte diversi, se non addirittura opposti, sono molto spesso arrivati a formulazioni o reticenti o incomplete, proprio per poter varare questa Costituzione.

Quale è il compito principale di una Costituzione? Quello di mettere il Paese in condizione di essere governato. Il partito che oggi è al Governo, deve governare, come sarebbero tenuti a governare gli oppositori, se fossero al Governo.

Mi pare che l'onorevole Schiavetti sia stato il più sincero di tutti, perché ha detto che è contrario alla censura. In sostanza la censura è inefficace, la censura è ridicola e, soprattutto, è pericolosa, perché dà al potere esecutivo delle facoltà di cui può abusare. Si tratta, quindi, di aver fiducia nell'istituto democratico o di non averla. Un giorno domandai che cosa si intendesse per democrazia e l'onorevole Pertini mi rispose: « Non è fascismo ». Ma il dire quello che una cosa non è, non significa dire quello che è.

Per tornare in argomento, ci deve essere o non ci deve essere la censura? Io osservo che c'è sempre stata e c'è ancora in tutti i paesi del mondo. Perché non dovrebbe esserci in Italia?

CAPACCHIONE. Non è esatto. In Inghilterra e negli Stati Uniti non c'è.

DELCROIX. Noi monarchici siamo considerati dei conservatori ma, almeno nei riguardi della Costituzione, ci consideriamo dei rivoluzionari, pur nella nostra posizione legalitaria. Perciò, anche io, ho delle ragioni di grave preoccupazione a proposito dell'articolo 2 del disegno di legge. Mi rendo, però, conto della necessità di dare al potere esecutivo la possibilità di governare. L'intervento del potere giudiziario può essere successivo. Qui si tratta di stabilire quali siano gli spettacoli dei quali può essere vietata la visione. Domando ai colleghi dell'estrema sinistra se ritengano lecito proiettare un film di esaltazione del cieco di guerra Carlo Borsani, figlio di un operaio vittima del lavoro, che ha fatto la fine che tutti voi sapete. Io capirei che il potere esecutivo proibisse un film di questo genere, perché potrebbe determinare grave perturbamento nell'ordine pubblico, come capirei il divieto di proiezione di un film esal-

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1957

tante l'eroismo partigiano, che si riferisse al periodo delle stragi, perché potrebbe provocare turbamento dell'ordine pubblico.

Aderisco, perciò, all'emendamento dell'onorevole Agrimi, alla condizione che si sostituisca la parola « vilipendio » alla parola « offesa ».

D'altra parte potrei accettare il concetto esposto dall'onorevole Dominedò, nella precedente seduta, che ogni legge è in un certo senso interpretativa della Costituzione. Egli preferisce dire « dichiarativa » ma, è chiaro, che la legge di cui ci stiamo occupando è interpretativa dell'articolo 21 della Costituzione. Se i colleghi della sinistra non vogliono che sia interpretativa, hanno tutto il diritto di votare contro ma noi pensiamo che la censura, anche se è ridicola ed ha degli inconvenienti, è tuttavia indispensabile strumento di governo per il potere esecutivo.

Del resto, se ci vuole il permesso per affiggere un manifesto...

CORBI. La Corte Costituzionale ha affermato che non ci vuole il permesso.

DELCROIX. Io ritengo che il potere esecutivo certe facoltà le deve avere.

GULLO. L'argomento è di fondamentale importanza ed è bene che ciascuno esprima le proprie idee nel modo più chiaro, anche per la propria responsabilità. Io ho l'impressione che si siano confuse le idee. Quando il collega Schiavetti si rivolge alla magistratura, si riporta ad un criterio che ha tutta la sua importanza nel momento in cui noi dobbiamo stabilire quale è il principio liberale a cui la legge deve ispirarsi. Noi sappiamo che il vero principio liberale, in questo campo, non è la prevenzione, ma soltanto la repressione. Ecco perché il collega Schiavetti si rifaceva alla Magistratura.

Per Zanardelli il principio del reprimere e non prevenire era un cardine della sua concezione liberale, appunto perché la prevenzione contiene tutti i pericoli che conosciamo. Per giustificare la censura, ho sentito esporre dei casi limite. Così, l'onorevole Lucifredi, ha fatto l'ipotesi di un film che metta in ridicolo il Presidente della Repubblica. Ma i casi limite sono pericolosi, perché aprono una porta non solo al vilipendio del Presidente della Repubblica, ma anche al vilipendio del brigadiere dei carabinieri.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Anche questo è un caso limite...

SCHIAVETTI. Non è un caso limite, perché la censura l'ha fatto.

GULLO. La censura ha imposto che in una pellicola di carattere militare l'esercito italiano venisse sostituito con l'esercito francese, altrimenti avrebbe bocciato il film. Ecco, quindi, che l'esempio del brigadiere dei carabinieri non è un caso limite!

I colleghi che vogliono attribuire un determinato significato al buon costume, non possono contestare che, per quanto questa locuzione in altre leggi possa avere una portata diversa da quella che ha nel codice penale, non c'è una sola norma in cui, per buon costume, s'intenda offesa alla nazione o alle pubbliche istituzioni.

Del resto, qui si dimentica che, trovandoci di fronte a una disposizione di natura penale, e naturale e legittimo rifarsi al significato che la locuzione « buon costume » ha nella legge penale.

Siamo d'accordo sulla teoria dell'interpretazione evolutiva, esposta dall'onorevole Lucifredi, teoria che può applicarsi anche in questo caso, perché il pudore di oggi non è più quello della nostra gioventù. Quando noi eravamo giovani, non si concepiva che una artista di teatro apparisse sul palcoscenico con tre quarti dei seni scoperti — non so se per questo la nostra generazione possa ritenere di essere stata più fortunata di quella attuale! — ma non possiamo perdere di vista che l'articolo 2 del disegno di legge si rifà in maniera diretta all'articolo 21 della Costituzione. Quindi, anche se è vero che la legge è soggetta a interpretazione evolutiva, noi non possiamo tuttavia usare una parola diversa. Poiché la Costituzione dice « buon costume », questa dizione dobbiamo riportarla integralmente nell'articolo 2. Voi dite che la locuzione « buon costume » comprende una infinità di cose? Ebbene, riproduciamo la formula della Costituzione e lasciamo che l'interpretazione sia fatta via via dalla Magistratura, quando si troverà di fronte a casi specifici.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Io escludo che l'interpretazione spetti alla Magistratura.

GULLO. Io mi riporto al principio evolutivo ricordato dall'onorevole Lucifredi. Quando le condizioni saranno tali da far comprendere nel « buon costume » anche altri concetti, che prima non vi erano compresi, ben venga l'estensione, ma sarà opera dell'interprete che deve applicare la legge, cioè della Magistratura.

LUCIFREDI. Intanto, tutto il male che potrà essere commesso, non ha importanza!...

GULLO. Noi abbiamo una Costituzione, dalla quale non possiamo prescindere. La Co-

stituyente tra due mali, cioè la offesa alle libertà e gli inconvenienti a cui accenna l'onorevole Lucifredi, ha preferito il minore, pur di garantire la libertà. Noi, legislatori, non possiamo modificare questo concetto fondamentale, affermato dalla Costituente nell'articolo 21. L'articolo 2 del disegno di legge, che si trova precisamente sullo stesso terreno dell'articolo 21 della Costituzione, deve riprodurre esattamente le parole.

Aderisco, quindi, all'emendamento soppresso proposto dall'onorevole Jacometti.

CORBI. Io ho ammirato lo sforzo fatto dai colleghi Lucifredi e Agrimi nel cercare, una giustificazione per le loro tesi, nel codice civile. Però, le loro osservazioni avrebbero valore, se qui versassimo in materia privatistica, cioè in materia contrattuale. Invece, qui, dobbiamo richiamarci, unicamente, ad un dettame della Costituzione. Oltre all'articolo 21, che è stato abbondantemente ricordato, bisogna tener presente anche l'articolo 33 della Costituzione, ove si prescrive che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Vogliamo rispettare questa disposizione? Mi pare che la nostra discussione debba ridursi unicamente a questo. Tutti gli altri tentativi di interpretazione e lo stesso preteso diritto del potere esecutivo di rendersi interprete esclusivo della Costituzione, come sostiene l'onorevole Delcroix, sono contrari al fondamento stesso della Costituzione, la quale, sorta da una esperienza del passato, ha voluto dare ai cittadini garanzia di libertà, affermando che certi diritti sono incoercibili. Vale a dire che non sono soggetti all'arbitrio, al giudizio, all'interpretazione dell'esecutivo stesso.

Voi invocate il principio di autorità; avete invocato, l'altra volta, i *boni mores*, anche se non li avete richiamati nella norma da voi proposta, trattandosi evidentemente di un terreno sdruciolevole e poco sicuro. Oggi, invece, avete seguito un atteggiamento più guardingo, anche se altrettanto generico: quello dei « sani principî ».

Io non avrei nulla da obiettare che in ogni occasione, in ogni circostanza, i sani principî siano rispettati. Ma quali sono i « sani principî? ». Questo è il punto...

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. I *boni mores* sono eguali ai sani principî...

CORBI. Bisogna vedere a quali *mores* ci si riferisce. Ad esempio, nell'antica Roma il potere del padrone di violare, con la schiavitù, i diritti della persona umana era ritenuto naturale da quella società.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Noi parliamo di questa società.

CORBI. Se ci richiamiamo ai *boni mores* di oggi non rimane che fare riferimento alla Costituzione, in quanto fondata sui *boni mores* e sui « sani principî »: è assurdo ritenere che si sia varata una costituzione al di fuori di quei principî. La Costituzione, invece, ha precisato da un lato ed escluso dall'altro tutto quello che voi, appunto, state sostenendo, rinverendo lontane esperienze che ci saremmo augurati non venissero più ripetute, almeno da parte di coloro che hanno sottoscritto e controfirmato questa Costituzione.

Io richiamo la sua attenzione, onorevole Resta, su questo spinoso problema. Qui noi non siamo nel campo dei rapporti privatistici o contrattualistici, oppure in materia penale: siamo nel campo dell'arte intesa quale manifestazione del pensiero. Su questa materia vi è una vasta letteratura, ed è su questo campo che è stata combattuta la lotta stessa della civiltà.

L'evolversi della pubblica opinione e della educazione civica ha portato alla acquisizione di alcuni principî che, oggi, sono irrecusabili e irrinunciabili.

Questa discussione non è nuova. Già nel 1849 venne costituita in Francia una commissione composta dai più illustri studiosi del tempo, con l'incarico di provvedere a regolamentare le rappresentazioni teatrali. Fra coloro che parteciparono a quelle discussioni vi fu Victor Hugo il quale cominciò il suo discorso con queste parole. « Comincerò col dire che nella questione dei teatri, questione grandissima e molto seria, non vi sono che due interessi che mi preoccupano. L'uno è il progresso dell'arte, l'altro è il miglioramento del popolo ». Mi pare che questi due concetti siano senz'altro da accettarsi e, anzi, siano i fini ai quali l'arte debba rispondere. « Se questi due principî sono garantiti, aggiungeva Victor Hugo, io rinunzierò ad ogni libertà, poiché ciò che io rivendico è il progresso, la libertà, l'evoluzione dell'arte e lo stesso progresso del popolo ».

Ma, ogni volta che si è invocato il principio di autorità, si è impedita, proprio in base a questa concezione, ogni manifestazione di libertà, venendo meno ogni garanzia per la cultura, per la civiltà, per il progresso in tutti i campi!

Noi non abbiamo bisogno di ritornare alla Francia del 1849. Basta ricordare che in Italia abbiamo avuto il fascismo che pretese di controllare ogni espressione del pensiero.

Voi, colleghi della maggioranza, non potete contestare che il fascismo è stato rigoroso almeno quanto voi vorreste esserlo. Per oltre venti anni, il fascismo ha impedito ogni manifestazione artistica, ogni libertà di pensiero, ma non si potrà certo sostenere che ciò abbia giovato alla educazione degli italiani. Abbiamo visto a che cosa ha portato il fascismo! Abbiamo visto la gente impiccata, abbiamo visto servire lo straniero, abbiamo visto abbandonare la patria e rinnegare ogni valore. Ora, questa costrizione è stata proprio quella che ha impedito al popolo italiano di marciare con i tempi e gli ha fatto perdere anni preziosi che noi dovremmo recuperare e che voi, invece, ostacolate, volendo ripristinare quei principi e quei metodi.

Proprio voi cattolici dovreste invocare questi principi? È vero che voi vi riportate alle encicliche del Papa Pio XII, alla *Miranda prorsus*, alla *Vigilanti cura*. Ma vi sono altre autorevoli voci in campo cattolico: si pensi alla *Summa theologica* di San Tommaso (che in questo campo è molto più liberale, molto più aperto di voi) ed a San Paolo, il quale dice: *Omnia probate; quid bonum est, tenete; ab omni specie mali abstinete vos*.

Di queste affermazioni voi dovreste far tesoro, accordando la possibilità di sperimentare, di *probare* lasciando alla coscienza il giudizio, perché essa accetti ciò che è buono e respinga ciò che, invece, non deve essere accolto. Voi, al contrario vi assumete l'incarico di pensare per noi; volete dirci, voi, ciò che possiamo o non possiamo vedere... In altri termini voi volete impedirci di pensare, di giudicare, di scegliere liberamente e di progredire.

Ho sentito ripetutamente affermare che le vostre preoccupazioni sono soltanto di ordine morale, non politico. A questo proposito si potrebbe addurre una casistica a non finire e, se necessario, vi ricorremmo per dimostrare proprio il contrario. Certo è che, con questa legge, un film come *Roma città aperta* non potrebbe essere più prodotto. Quando voi parlate di « turbamento dei rapporti internazionali » vi mettete nella condizione di non poter tollerare un film di questo genere.

BUBBIO. Le norme in base alle quali fu esaminato il film *Roma, città aperta* erano ancora più rigide di quelle della presente legge.

CORBI. Nel periodo in cui fu programmato *Roma città aperta* — quale che fosse la commissione di censura — vi era una situazione, una atmosfera, ben diversa dall'attuale, e lo stesso governo non si sentiva di assumere così semplicemente, come fa oggi,

certe gravi responsabilità, accettando la pesante eredità del fascismo. Avete persino boicottato per anni un film così ingenuo come *Verdi pascoli* in cui viene rappresentato il paradiso visto dai negri. Ella sa quale è stata la sorte di *Anni facili*, un film antifascista...

BUBBIO. Lo abbiamo passato!

CORBI. E lei è passato alla storia per aver creato tante difficoltà a quel film.

BUBBIO. Venne suggerito di cambiare qualche scena, ed il film è stato rimesso in carreggiata. Anche la *Mandragola* è passata!

CORBI. Sono passati, ma con tagli. Ora ella deve riconoscere che *Anni facili* non può essere un film che turba i giovani ma, anzi, li educa perché mette alla gogna fatti che devono essere denunciati e resi noti alla gioventù italiana. Di qui, onorevole Bubbio, la grande responsabilità che ella si è assunta nell'opporvi a che questa nuova educazione democratica fosse largamente diffusa nel paese.

BUBBIO. Vi sono altre cose molto più importanti. Quando si trattava di film che toccavano le nostre responsabilità di padri nei confronti delle nostre famiglie bisognava necessariamente intervenire. E ci deve essere una legge che risponda a questa esigenza: non bastano i *boni mores*.

CORBI. Ma sulla coscienza ella ha anche *Totò e Carolina*; o forse tocca all'onorevole Scalfaro: ce n'è per tutti quelli che si sono succeduti al Sottosegretariato allo spettacolo. Voi sapete che in quel film vi era un accenno, del resto garbato, ad un agente di pubblica sicurezza. Qui in Italia basta portare non dico i galloni (perché quel personaggio non li portava) ma soltanto una divisa da collegiale perché si diventi una autorità intoccabile...

Voi avete, persino, impedito ed ostacolato l'uscita della *Romana*, prendendo la difesa di un certo Astarita, funzionario dell'« Ovra »: avete, cioè, ritenuta offensiva per il buon nome del paese e per le istituzioni democratiche la denuncia di un losco figuro, agente dell'« Ovra ». E poi venite a dirci che non vi sono in voi preoccupazioni politiche, che non vi sono fini politici chiaramente perseguiti? O voi ci considerate come sciocchi, stupidi, inetti, oppure — lasciatemelo dire — avete una tale improntitudine che non possiamo fare altro che ammirarla, perché suprema.

Ho esposto queste cose, onorevole Resta, in quanto mi pare che ella respingesse con aria sdegnata alcune mie affermazioni. Ma se noi affermiamo qualcosa, vuol dire che abbiamo ampia, concreta inequivoca documentazione.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1957

Il principio di autorità non serve più a nulla, sempre che l'esperienza del passato ci abbia insegnato qualche cosa. Noi sappiamo, d'altra parte, che i paesi in cui maggiore è la tolleranza in questo campo sono i paesi che hanno costumi più sani e dove la democrazia ha svolto e svolge un ruolo veramente educativo. Non ci potrete dire che la Spagna di Franco risponda meglio alla educazione di quel popolo di quanto rispondano gli stati scandinavi e la stessa Inghilterra.

I precedenti, della nostra storia recente, ci insegnano che certi metodi non servono affatto, anzi diventano negatori di ogni sano principio, di tutti i sani principi perché il fascismo è stato ed è negatore di ogni onesto e sano principio. Voi volete, invece, ricalcare proprio quelle stesse orme. I suoi predecessori, onorevole Resta, rimangono nella storia dello spettacolo e resteranno (l'onorevole Bubbio, l'onorevole Scalfaro, l'onorevole Andreotti) come i paladini di un periodo veramente oscurantista, avendo cercato, in ogni modo, di impedire che il nostro paese progredisse nella libertà...

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ma se il cinema italiano è risorto dopo la guerra!

CORBI. Onorevole Resta, ella è sicuramente uomo di cultura ed anche di « sani principi »: perché vuole legare il suo nome all'affossamento totale di uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione? Ci rendiamo conto che, qui, noi stiamo discutendo non soltanto della sorte dello spettacolo ma stiamo affrontando un problema più grave e più spinoso, e la mancata soluzione può essere foriera di pesanti conseguenze, gravide di ogni pericolo: il pericolo della libertà. Dalla denegazione del principio di libertà nel campo delle rappresentazioni cinematografiche e teatrali al campo della stampa il passo è breve; e da qui, alla negazione di ogni libertà di espressione, sarà molto facile arrivarci.

Noi vi richiamiamo al vostro senso di responsabilità e vi ammoniamo per ricordarvi che non avete il diritto di servirvi di una maggioranza per imporre principi che, se possono essere, in gran parte, rispettabili sono, però, discutibili. Questa legge non può passare soltanto con i vostri soli voti, che non basterebbero, ma avete bisogno dei voti monarchici e dei fascisti. E questi voti vi qualificheranno.

BOZZI. Vorrei svolgere alcune considerazioni sulla interpretazione dell'articolo 21 della Costituzione e, precisamente, del comma che più da vicino ci interessa.

Dissi altra volta che, a mio avviso, l'espressione « buon costume » non si poteva interpretare né nel senso restrittivo della proposta Viviani né nel senso estensivo proposto dal Governo.

Perché l'articolo 21 vuole tutelare, in questo comma, il buon costume? Perché il buon costume rappresenta un patrimonio fondamentale comune alla grande maggioranza dei cittadini. Esso è veramente il tessuto minimo ed indispensabile di un ordinamento civile. Vi possono essere casi-limite, ma, naturalmente, né il costituyente né il legislatore si preoccupano di queste situazioni. Quell'articolo tutela quindi il buon costume, interpretandosi questa espressione con una certa latitudine, diciamo pure evolutiva, secondo l'interpretazione della coscienza collettiva di un determinato paese in un determinato momento. Tutti gli altri beni (ordine pubblico, religione, istituzione, ecc.) rappresentano anch'essi dei beni importantissimi in una società civile ma, tuttavia, suscettibili di diverse valutazioni e politiche e religiose. Si possono avere in Italia diverse concezioni della religione o delle istituzioni pubbliche, mentre univoca è la interpretazione che viene data ai *boni mores*, intesi come moralità.

Non vedo, pertanto, perché siano ammesse certe affermazioni sui giornali o in un comizio e non, invece, in un film. Non so se l'azione diffusiva di un giornale sia inferiore a quella di un film...

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Enormemente inferiore!

BOZZI. Il problema non è di quantità, ma di qualità. Non si può dire che il giornale è più o meno venduto...

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Mi riferisco proprio alla qualità.

BOZZI. Io intendo la norma dell'articolo 21 della Costituzione — che non è di facile interpretazione — in questo modo.

Senza fare una proposta — ma solo per portare un argomento in questa discussione, che temo non si esaurirà in questa sede — non so se sia il caso di enunciare una dizione di questo genere: lasciare la espressione « buoni costumi » e dire che, se la commissione ravvisa nella proiezione del film gli estremi del reato, cioè il superamento di quei limiti che il codice penale pone a talune manifestazioni nell'interesse della collettività, la questione sia deferita alla autorità giudiziaria, nelle forme che si vedranno, per apporre il suo eventuale nulla-osta. So bene, onorevole

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1957

Lucifredi, che non è perfetto il potere esecutivo e, nemmeno, il potere giudiziario...

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non confondiamo l'uno con l'altro.

BOZZI. ... ma abbiamo un ordine costituito in cui certe attribuzioni sono proprio del potere giudiziario ed altre dell'esecutivo.

Io interpreterei la norma dell'articolo 21 in questo modo: la tutela del « buon costume », come patrimonio comune a tutti i cittadini, deve avere una regolamentazione diversa da quella prevista per tutti gli altri beni in quanto, in una società civile, questi ultimi sono suscettibili di diverse valutazioni, dal punto di vista politico e religioso e trovano, pertanto, un limite alla loro manifestazione solo quando integrino gli estremi del reato.

Dato che ho la parola, signor Presidente, vorrei fare alcune altre considerazioni, sempre sulla formulazione dell'articolo 2, che non mi soddisfa anche sotto un altro profilo e, precisamente, là dove dice che « non può essere rilasciato il nulla-osta per la proiezione e rappresentazione in pubblico di film o di lavori teatrali nei quali siano riprodotti soggetti e scene... », ecc. Basterebbe che un film, in tutto e per tutto perfetto dal punto di vista più ortodosso, contenesse una scena o un soggetto incriminabile, perché la commissione legittimamente usasse del diritto di negare il nulla-osta a tutto il film. Mi si dice che ciò non avviene perché si opera un taglio in quella scena o in quel soggetto. Se ciò si verifica di fatto, non vedo che difficoltà vi sarebbe ad introdurre anche il principio nella legge. Si ponga come condizione, per l'ammissione del film, la eliminazione di quella scena o di quel soggetto. Non bisogna dimenticare che la lavorazione di un film comporta un notevole impegno finanziario...

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Occorre stare attenti a non introdurre norme che possano determinare abusi...

BOZZI. Ma non bisogna nemmeno fornire all'esecutivo — con tutto il rispetto che ho per esso — lo strumento per possibili abusi! A mio avviso, non sono una scena o un soggetto che possano costituire titolo per negare il nulla-osta a tutto un film. E, se di fatto avviene così, non vedo quale difficoltà vi sia nell'introdurre nella legge una norma siffatta.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. La Commissione non opera né può operare tagli: può soltanto condizionare il nulla-osta alla eliminazione di certe scene. Altrimenti il censore si

sostituirebbe all'artista ed al produttore, e qui abuserebbe dei propri poteri mentre egli non può né deve intervenire direttamente.

*Voci a sinistra*. È la stessa cosa!

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non è la stessa cosa.

BUBBIO. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, invito l'onorevole Bubbio a pazientare, assicurandolo che gli concederò senz'altro la parola all'inizio della prossima seduta.

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione ad altra seduta.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

*(Segue la votazione)*.

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Ruoli organici dei sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (3259).

Presenti . . . . .	45
Votanti . . . . .	26
Astenuti . . . . .	19
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva)*.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Agrimi, Almirante, Avanzini, Berry, Bozzi, Bubbio, Cappugi, Camposarcuno, Conci Elisabetta, Cotellessa, Delcroix, De Maria, Elkan, Ferri, Gaspari, Giraudo, Gray, Lucifredi, Manzini, Marazza, Pintus, Riva, Russo, Sampietro Umberto, Tozzi Condivi e Valandro Glioliola.

*Si sono astenuti:*

Angelucci Mario, Borellini Gina, Calandrone Giacomo, Capacchione, Corbi, Corona Achille, Di Paolantonio, D'Onofrio, Farini, Gianquinto, Gullo, Jacometti, Luzzatto, Ortona, Pertini, Schiavetti, Tarozzi, Turchi e Viviani Luciana.

**La seduta termina alle 12.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI